


Burocrazia accanita

Assoarmieri è intervenuta a supporto di un associato, al quale la prefettura di competenza non intende rinnovare le licenze per i materiali esplosivi in seguito a imputazioni risalenti ad anni prima, per le quali è stata disposta archiviazione

L'Assoarmieri è sempre impegnata in prima linea nella difesa degli associati, in particolare dai paradossi e dagli accanimenti della burocrazia. L'ultimo eclatante caso in ordine di tempo è relativo a un armiere la cui prefettura di competenza non intende rinnovare le licenze per la detenzione e vendita di materiale esplosivo. Il caso ha avuto origine dal fatto che nel 2012 l'armiere in questione è stato deferito all'autorità giudiziaria con l'accusa, ovviamente infondata, di aver venduto armi a persona non munita di titolo, per falsità in registri e notificazioni e per aver trasportato illegalmente tre pistole senza autorizzazione della questura di competenza. Le imputazioni sono state immediatamente contestate al pm, il quale, riconoscendone l'assoluta insussistenza, ha proposto archiviazione al Gip, il quale ha aderito, prosciogliendo così l'armiere da qualsiasi ulteriore strascico giudiziario. Almeno in teoria, perché nonostante l'archiviazione la questura di competenza, in seguito ai fatti contestati (che, come si ribadisce, risultarono falsi), dispose un decreto di sospensione, per 20 giorni, delle licenze di vendita, riparazione e trasporto di armi comuni da sparo. Sempre collegato a tali ipotesi di reato, il recente provvedimento di diniego al rinnovo delle licenze di detenzione e vendita di materiale esplosivo da parte della prefettura. Il presidente di Assoarmieri, Antonio Bana, si è quindi attivato con la prefettura osservando che "l'armiere è stato prosciolto con archiviazione in fase d'indagine poiché il reato ipotizzato non sussiste, avanti alla procura della Re-



Licenza di vendita prodotti esplosivi a rischio, anche dopo una sentenza di assoluzione.

pubblica e ufficio Gip di Treviso. Il principio di presunzione di innocenza garantisce una protezione che va oltre il mero impedimento di una condanna (sanzione) ingiusta, in quanto assicura il rispetto dell'onore e della reputazione dell'accusato anche dopo il suo proscioglimento con caratteri molto simili a quelli dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Qualunque autorità si pronuncerà sulla responsabilità, in via di principio o anche meramente incidentale, dopo il passato in giudicato della pronuncia è pertanto tenuta a trattarlo da innocente: diversamente, il diritto al "giusto processo" resta astratto e ineffettivo. L'articolo 4 del 7° protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non si limita a sancire il diritto a non essere puniti due volte, ma estende la garanzia anche alla duplicità delle procedure e si applica anche laddove la contesa non abbia avuto quale esito una condanna". Il presidente Bana ha sottolineato che "l'art. 11 del Tulp, disciplinando specificamente le cause di diniego e revoca delle autorizzazioni di polizia in generale, si riferisce per la revoca vincolata a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo; per la revoca discrezionale, a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all'autorità". Bana ha, infine, ricordato alla prefettura che "la licenza in questione costituisce presupposto indefettibile per l'esercizio dell'attività lavorativa commerciale dell'armiere" e che, quindi, "emerge con forza la necessità che l'amministrazione soppesi la particolare repressività della misura adottanda e la sua evidente sproporzione rispetto ai fatti prospettati, anche a fronte dell'insussistenza dei reati contestati". L'intervento del presidente Assoarmieri si è concluso invitando la prefettura a "voler rilasciare correttamente il rinnovo delle licenze per la detenzione e vendita di materiale esplosivo, non sussistendo elemento ostativo alla concessione delle medesime".